




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE UE
Servizio II – Segreteria CIAE II

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0008223 P-4.22.1
del 03/09/2014



9963965

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

e p.c.

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

Ministero dell'Interno
Nucleo di valutazione

Ministero degli Affari Esteri
Nucleo di valutazione

Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione Europea

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro. COM(2014) 382

Facendo seguito alla nota DPE n. 7035 del 22 luglio 2014, si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge 234/2012, la relazione, elaborata dal Ministero dell'Interno, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Capo dell'Ufficio
Coordinamento Politiche UE
Cons. Fiorenza Barazzoni



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 5004/A2014-002308
All. 1

Roma, 11 agosto 2014

- ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Ufficio Coordinamento Politiche UE -Segreteria CIAE
(rif. note DPE n. 6988 P-4.22.1 del 21.7.2014)

E, p.c.:

- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Nucleo di Valutazione

R O M A

OGGETTO: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 60472013 per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro.

- Codice del Consiglio: 11864/14
- Codice della proposta: COM (2014) 382
- Codice interistituzionale: 2014/0202 (COD)
- Riferimento DPE (2014): OI 67

Con riferimento alla nota sopra richiamata, si trasmette la relazione prevista dall'articolo 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" relativa alla proposta di decisione indicata in oggetto.

IL PREFETTO
VICE DIRETTORE DELL'UFFICIO
Sergio Ferrarolo

7



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento UE n. 604/2013 per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro.

Codice del Consiglio: 11864/2014

Codice della Proposta: COM (2014)382

Codice interistituzionale: 2014/0202 (COD)

Riferimento: DPE(2014): OI 67

Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Interno

Premessa: finalità e contesto

La Proposta affronta la questione, lasciata in sospeso durante i negoziati per l'approvazione del Regolamento n. 604/2013 (c.d. "Dublino III"), della determinazione dello stato competente per l'esame della domanda di asilo presentata dal minore straniero non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti nel territorio di uno Stato membro. In conformità all'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella causa C-648/11 MA e a. del 6 giugno 2013, il testo apporta alcune modifiche ed integrazioni al paragrafo 4, dell'articolo 8, del citato Regolamento, contemplando due casi di seguito descritti.

- Il minore ha presentato domanda di protezione internazionale nello Stato membro in cui si trova. In questo caso, tale Stato membro è competente all'esame della domanda, a condizione che ciò corrisponda all'interesse superiore del minore stesso.
- Il minore si trova in uno Stato membro in cui non ha presentato domanda. In tal caso tale Stato membro deve offrirgli l'effettiva



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

possibilità di presentare domanda di protezione internazionale. Se il minore decide di presentare domanda, su tale Stato membro ricadrà la competenza per l'esame della domanda stessa, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.

Qualora, invece, il minore decida di non presentare domanda nello Stato membro in cui si trova, la competenza per l'esame della domanda ricadrà sullo Stato membro in cui il minore ha presentato l'ultima domanda, a meno che ciò non sia in contrasto con l'interesse superiore del minore.

Le modifiche al Regolamento apportate dalla Proposta sono volte a garantire che, nella procedura Dublino, l'interesse superiore del minore prevalga sempre, evitando che il minore sia trasferito da uno Stato membro ad un altro, se ciò non corrisponde al suo superiore interesse, e promuovendo una stretta collaborazione tra gli Stati membri interessati. Infatti, in caso di richiesta di ripresa in carico, viene introdotto il principio della cooperazione tra gli Stati membri, ai fini di una valutazione congiunta del superiore interesse del minore, volta a superare gli eventuali conflitti tra gli Stati stessi.

A-Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica:

La Proposta si fonda sulla stessa base giuridica del Regolamento (UE) n. 604/2013, ossia l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

2. Rispetto del principio di sussidiarietà e rispetto del principio di proporzionalità:

La Proposta rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, atteso che modifica parzialmente il Regolamento (UE) n. 604/2013, già in vigore. Sulla sussidiarietà si è espressa, inoltre, la I Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica, rendendo parere favorevole con risoluzione XVIII, n. 72 del 30.7.2014.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

B-Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto.

La valutazione della Proposta è positiva, in quanto, oltre a costituire un necessario adeguamento alla giurisprudenza europea, risolve la questione della competenza per l'esame di una domanda d'asilo presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti nel territorio dell'UE. La Proposta, inoltre, è diretta a tener conto, nelle ipotesi disciplinate, anche della volontà espressa dall'interessato.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale:

La Proposta è conforme all'interesse nazionale poiché rappresenta un fondamentale passo avanti per la definizione più veloce delle istanze di asilo presentate dai minori stranieri non accompagnati, quando non può farsi ricorso al criterio principale del ricongiungimento familiare di cui al paragrafo 1 dell'articolo 8 citato, con evidenti riflessi positivi in termini di rafforzamento del sistema generale di tutela del minore.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune.

L'iter legislativo di approvazione in sede consiliare sarà avviato sotto la Presidenza italiana, nell'ambito del Gruppo Asilo; per la relativa negoziazione si prevedono almeno due riunioni, con inizio nel mese di novembre. Non vi sono rilievi da sollevare in ordine ad eventuali modifiche.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario:

Nessuna osservazione

2. Effetti sull'ordinamento nazionale



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Nessuna osservazione

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Nessuna osservazione

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Nessuna osservazione

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Nessuna osservazione.